

dossier

XIX Legislatura

Luglio 2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)

Atto del Governo n. 424



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 398



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 507

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	1
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	2
Articolo 3 (<i>Ambito di applicazione</i>)	2
Articolo 4 (<i>Modifica e ritiro della domanda</i>)	3
Articolo 5 (<i>Sostegno al convenuto nei procedimenti giudiziari</i>)	3
Articoli 6-8 (<i>Istanza di rigetto anticipato; Trattazione; Procedimento</i>)	3
Articolo 9 (<i>Istanza di rigetto anticipato proposta nel procedimento cautelare</i>)	4
Articolo 10 (<i>Cauzione</i>)	4
Articoli 11 e 12 (<i>Sospensione e Impugnazione</i>)	5
Articolo 13 (<i>Condanna alle spese e pubblicazione della sentenza</i>)	5
Articolo 14 (<i>Azione risarcitoria</i>)	6
Articolo 15 (<i>Rapporto con le convenzioni e gli accordi internazionali</i>)	6
Articolo 16 (<i>Informazioni e raccolta dei dati</i>)	6
Articolo 17 (<i>Norma transitoria</i>)	6
Articolo 18 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	7

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	424	
Titolo breve:	Schema di D.Lgs. sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
		<i>Assegnazione primaria:</i> II Giustizia
	2 ^a (Giustizia) <i>in sede consultiva</i>	<i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e Tesoro
Commissione competente:	1 ^a (Affari Costituzionali), 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Lo schema di decreto A.G. 424 è redatto in attuazione della delega prevista dall’articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025).

Il comma 1 della citata legge delega il Governo ad adottare, secondo le procedure dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024. Il comma 2 richiama i principi e criteri direttivi generali dell’articolo 32 della medesima legge e stabilisce, quale criterio specifico, che la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere» sia definita sulla base della condizione negativa prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Il comma 3 della norma di delega stabilisce che dall’attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1
(Oggetto)

L’articolo individua l’oggetto dello schema di decreto legislativo, che, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1069, introduce garanzie e rimedi a tutela delle persone fisiche e giuridiche contro domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, promossi nei loro confronti in ragione della partecipazione pubblica e diretti a limitarla o impedirla.

Articolo 2 **(Definizioni)**

L'articolo individua le definizioni fondamentali sulle quali si fonda l'intera disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2024/1069. In particolare, si definisce:

- partecipazione pubblica: ogni dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione, comprendendo altresì gli atti preparatori, di sostegno o di assistenza direttamente collegati a tali attività, purché riguardino una questione di interesse pubblico;
- questione di interesse pubblico: ogni questione che riguarda il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo interesse, ivi compresi i seguenti ambiti:
 - 1) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente o il clima;
 - 2) le attività di una persona fisica o giuridica che è una figura di rilievo pubblico;
 - 3) le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario, purché, in quest'ultimo caso non relative a notizie coperte da segreto, o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorità;
 - 4) le accuse di corruzione, frode o di altro illecito penale o amministrativo relative alle questioni di cui al n. 3);
- procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica: i procedimenti che presentano domande infondate e non sono promossi per far valere o esercitare un diritto, bensì perseguono quale finalità principale quella di prevenire, limitare o penalizzare la partecipazione pubblica.

Il comma 2 provvede all'individuazione di un elenco di indici sintomatici dell'abusività, precisando espressamente che essi operano «tra gli altri», con la conseguente attribuzione di un carattere non tassativo alla disposizione¹.

Articolo 3 **(Ambito di applicazione)**

L'articolo delimita l'ambito di applicazione oggettivo e territoriale della disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo, dando attuazione agli articoli 2 e 5 della direttiva (UE) 2024/1069.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il decreto si applica alle questioni in materia civile e commerciale oggetto di domande, comprese quelle riconvenzionali, proposte nell'ambito di un procedimento civile, inclusi i procedimenti cautelari, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, purché la controversia presenti implicazioni transfrontaliere ai sensi del successivo comma 3.

Il comma 2 individua le materie escluse dall'ambito applicativo del decreto, disponendo che la disciplina non si applica alla materia penale, fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri, nonché all'arbitrato.

¹ Nello specifico, la norma indica la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda, includendo esplicitamente il valore esagerato della controversia, parametro volto a identificare pretese risarcitorie palesemente esorbitanti rispetto all'effettivo danno. Costituiscono altresì indici di abuso la pendenza di una pluralità di procedimenti avviati dall'attore, o da soggetti ad esso associati, aventi ad oggetto le stesse domande o fondati sul medesimo titolo, nonché l'adozione di condotte intimidatorie, molestie o minacciose poste in essere anche da soggetti terzi per conto dell'attore prima o durante il giudizio. Il precetto include, inoltre, il ricorso in mala fede a tattiche processuali strumentali, quali il rinvio dilatorio del procedimento, la scelta opportunistica, fraudolenta o pretestuosa del foro o l'abbandono della causa in una fase avanzata, condotta quest'ultima tipizzata per impedire che l'attore eviti una condanna alle spese dopo aver già prodotto un effetto inibitorio sul convenuto.

Il comma 3 definisce il criterio per individuare la sussistenza delle implicazioni transfrontaliere, prevedendo che un procedimento promosso dinanzi all'autorità giudiziaria italiana non presenta tale carattere quando sia l'attore sia il convenuto sono domiciliati in Italia.

Il comma 4 dell'articolo stabilisce che il domicilio delle parti, ai fini della verifica delle implicazioni transfrontaliere della controversia, sia determinato in conformità al regolamento (UE) n. 1215/2012 (cosiddetto Bruxelles I-bis).

Articolo 4 ***(Modifica e ritiro della domanda)***

L'articolo stabilisce che nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda, nonché la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla domanda cautelare, non fanno venir meno la facoltà per il convenuto di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento del danno di cui all'articolo 13.

Articolo 5 ***(Sostegno al convenuto nei procedimenti giudiziari)***

L'articolo permette l'intervento adesivo a favore del convenuto da parte di associazioni ed enti che abbiano interesse a tutelare i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, subordinandolo all'accettazione del convenuto medesimo.

Articoli 6-8 ***(Istanza di rigetto anticipato; Trattazione; Procedimento)***

L'articolo 6 disciplina l'istituto dell'istanza di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, introducendo uno speciale procedimento incidentale volto a consentire una definizione accelerata delle controversie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.

In particolare, il comma 1 attribuisce al convenuto, nei procedimenti instaurati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, la facoltà di chiedere il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate mediante istanza da depositare entro i termini di costituzione previsti dagli articoli 166 o 281-*undecies* del c.p.c., a seconda del rito applicabile. La disposizione, inoltre, circoscrive espressamente l'oggetto dell'istanza alla verifica della manifesta infondatezza della domanda, mantenendo distinta tale valutazione dall'accertamento dell'abusività del procedimento disciplinato dall'articolo 13 del decreto.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui il procedimento sia introdotto mediante domanda riconvenzionale, prevedendo che il convenuto in via riconvenzionale possa chiedere il rigetto anticipato depositando la relativa istanza entro trenta giorni dalla notificazione della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale.

Il comma 3 stabilisce che l'istanza di rigetto anticipato debba essere notificata alla controparte entro dieci giorni dal deposito.

Il comma 4 dispone che l'istanza debba altresì esporre i motivi della manifesta infondatezza della domanda.

L'articolo 7 disciplina la fase di trattazione dell'istanza di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, fissando i termini per il deposito della memoria difensiva della parte nei cui confronti l'istanza è proposta, e per la fissazione dell'udienza di discussione, nonché il contenuto della memoria medesima.

In particolare, 1 prevede che la parte nei cui confronti è proposta l'istanza di rigetto anticipato (su cui v. articolo 6) depositi una memoria difensiva entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'istanza stessa. Il giudice fissa quindi l'udienza di discussione dell'istanza entro i successivi trenta giorni.

Il comma 2 definisce il contenuto della memoria difensiva: la parte è tenuta a prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento dell'istanza di rigetto anticipato, a esporre i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e a indicare i relativi mezzi di prova.

L'articolo 8 dispone al comma 1 che il giudice, all'udienza di cui all'articolo 7, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili ai fini del provvedimento richiesto.

Il comma 2 prevede che, all'esito dell'istanza, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, stabilendo che la decisione assume dunque la forma della sentenza, pronunciata mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione in udienza, ovvero - nei limiti previsti dall'articolo 281-sexies - entro il termine ivi indicato per il deposito della motivazione.

Articolo 9

(Istanza di rigetto anticipato proposta nel procedimento cautelare)

L'articolo disciplina l'ipotesi in cui l'istanza di rigetto anticipato sia presentata nell'ambito di un procedimento cautelare.

Il comma 1, rispetto al rito ordinario, precisa che l'istanza di rigetto anticipata va proposta nella prima difesa ed è decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento; specifica inoltre che il giudice, qualora accerti il carattere abusivo dell'azione, può condannare l'attore al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Il comma 2 ammette l'intervento adesivo anche nei procedimenti cautelari, comprimendo tuttavia i termini indicati all'art. 5 in ragione della natura concisa e sommaria del procedimento cautelare: l'intervento può avvenire entro l'udienza di discussione e il consenso del convenuto (colui che ha presentato l'istanza di rigetto) può consentirvi entro lo stesso termine.

Articolo 10

(Cauzione)

L'articolo disciplina il potere del giudice di imporre una cauzione a carico della parte attrice quale misura cautelativa diretta a garantire l'effettività della tutela riconosciuta al convenuto nei procedimenti in esame.

Il comma 1 attribuisce al giudice il potere di imporre, su istanza della parte che abbia proposto l'istanza di rigetto anticipato, una cauzione destinata a garantire il pagamento delle spese relative al procedimento nonché dell'eventuale condanna pronunciata ai sensi del primo o del terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.². La misura non opera automaticamente, ma presuppone una duplice valutazione giudiziale: da un lato, la proposizione dell'istanza da parte del convenuto e, dall'altro, l'apprezzamento

² Il richiamo al primo comma dell'articolo 96 c.p.c. riguarda l'ipotesi in cui risulti accertato che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con conseguente condanna al risarcimento dei danni; il riferimento al terzo comma concerne invece il potere del giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte nei casi di abuso dello strumento processuale. Il coordinamento con l'articolo 96 c.p.c. evidenzia la volontà del legislatore di integrare il nuovo sistema di tutela previsto dal decreto con gli strumenti già presenti nell'ordinamento processuale civile, rafforzandone l'effettività senza introdurre autonome ipotesi di responsabilità processuale.

discrezionale del giudice, il quale deve valutare ogni circostanza del caso concreto, comprese le condizioni patrimoniali delle parti.

Il comma 2 disciplina le modalità di prestazione della cauzione, stabilendo che essa debba essere costituita in denaro secondo le modalità previste per i depositi giudiziari.

Articoli 11 e 12 ***(Sospensione e Impugnazione)***

L'articolo 11 disciplina la sospensione del procedimento principale in caso di impugnazione della sentenza pronunciata sull'istanza di rigetto anticipato.

In particolare, il comma 1 prevede che, in caso di impugnazione della sentenza emessa all'esito del procedimento relativo all'istanza di rigetto anticipato, il giudice, anche d'ufficio, sospenda il procedimento principale relativamente alle domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale. La sospensione permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'incidente. Il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, il giudice dispone la separazione delle cause relative alle domande non dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale. La separazione consente la prosecuzione del giudizio su tali domande. Essa non è disposta se tutte le parti richiedono la trattazione congiunta.

L'articolo 12 disciplina il regime delle impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nell'ambito del procedimento incidentale di rigetto anticipato, dando attuazione all'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1069, che impone agli Stati membri di garantire la possibilità di proporre impugnazione avverso le decisioni adottate in materia di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate. Più nel dettaglio, l'unico comma stabilisce che le sentenze pronunciate ai sensi del Capo II sono impugnabili nei modi ordinari e dispone l'applicazione delle norme contenute nel Libro secondo, Titolo III, Capi I, II e III del codice di rito. Il rinvio ricomprende pertanto la disciplina generale dell'appello e del ricorso per cassazione, demandando integralmente alle disposizioni codicistiche la regolamentazione dei presupposti, dei termini, delle modalità di proposizione, dello svolgimento del giudizio di impugnazione e degli effetti delle relative decisioni.

Articolo 13 ***(Condanna alle spese e pubblicazione della sentenza)***

L'articolo detta la disciplina dei rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, ovvero la condanna alle spese e la pubblicazione della sentenza.

Il comma 1 ribadisce, al di fuori dei casi in cui sia accertato il carattere abusivo del procedimento, l'applicazione dell'ordinario regime sulle spese dettato dal codice di procedura civile (e segnatamente dagli articoli 91, 92, 93 e 96).

Il comma 2 prevede che, nel caso di accertamento del carattere abusivo del procedimento, il giudice condanna l'attore al pagamento delle spese, giudiziali e stragiudiziali, sostenute dal convenuto, compreso per intero le spese di rappresentanza legale. La condanna è a titolo di risarcimento del danno e può essere inflitta anche d'ufficio, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6, par. 2, della direttiva.

Il comma 3 dispone che, per quanto riguarda più specificamente le spese di rappresentanza legale, che ai sensi del comma 2 dovrebbero essere liquidate nei limiti del tariffario forense, il comma 3 precisa che il giudice può eccedere i limiti del tariffario forense solo ove sussistano comprovate ragioni, escludendo comunque le spese eccessive o superflue.

Il comma 4 stabilisce che il giudice, anche d'ufficio, può, altresì, ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

Articolo 14

(Azione risarcitoria)

L'articolo disciplina lo speciale regime di tutela apprestato in favore dei soggetti residenti o domiciliati in Italia che siano stati destinatari di un procedimento giudiziario abusivo volto a inibire la partecipazione pubblica, qualora tale azione sia stata promossa dinanzi alle autorità di un paese terzo da un soggetto parimenti domiciliato al di fuori dell'Unione europea.

In particolare, comma 1 disciplina la facoltà di esperire un'azione risarcitoria in favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o con sede nel territorio dello Stato che siano state destinatarie di un procedimento giudiziario abusivo volto a bloccare la partecipazione pubblica, qualora tale giudizio sia stato incardinato dinanzi all'autorità di un paese terzo da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea. La norma sancisce il diritto di pretendere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, unitamente al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali, incluse quelle di rappresentanza legale, secondo i parametri di liquidazione stabiliti dall'articolo 13, comma 2, del medesimo provvedimento, nonché il pagamento delle spese di cui all'articolo 13, comma 2, conseguenti a detto procedimento.

Il comma 2 definisce il perimetro procedurale dell'azione risarcitoria contro le azioni radicate in paesi terzi, stabilendo che tale giudizio debba essere introdotto secondo le forme del rito ordinario o semplificato di cognizione disciplinati dal libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile. Sotto il profilo della competenza territoriale, la norma individua quale foro esclusivo il tribunale del luogo in cui l'attore - ovvero il soggetto che ha subito l'azione abusiva all'estero - ha la propria residenza, il domicilio o la sede.

Articolo 15

(Rapporto con le convenzioni e gli accordi internazionali)

L'articolo reca una clausola di salvaguardia di convenzioni e accordi in materia di procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica conclusi entro il 6 maggio 2024.

Articolo 16

(Informazioni e raccolta dei dati)

Il comma 1 dispone che il Ministero della giustizia pubblichi, con cadenza biennale, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, le sentenze definitive relative ai procedimenti giudiziari abusivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ovvero i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

Il comma 2, alle lettere a)-c), disciplina gli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati, prevedendo che il Ministero della giustizia trasmette annualmente alla Commissione europea, ove disponibili e in forma aggregata, le informazioni concernenti il numero dei procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento, il numero dei procedimenti classificati per tipologia di convenuto e di attore e il tipo di domanda proposta ai sensi del decreto.

Articolo 17

(Norma transitoria)

L'articolo stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 18 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

La norma reca la clausola di invarianza, stabilendo che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che l'articolo 1 si limita alla individuazione dell'oggetto del decreto, stabilendo garanzie e rimedi in favore delle persone fisiche e giuridiche destinatarie di domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, promossi in ragione della partecipazione pubblica.

Conferma che l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto e che il comma 2 reca, inoltre, un'elencazione non tassativa degli indici sintomatici della finalità abusiva.

Rileva che l'articolo 3 circoscrive l'ambito applicativo del decreto alle questioni civili e commerciali, anche cautelari, aventi implicazioni transfrontaliere. Restano escluse dalla disciplina in esame la materia penale, fiscale, doganale e amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti compiuti nell'esercizio di pubblici poteri, l'arbitrato e l'azione civile esercitata nel processo penale. Si prevede, inoltre, che un procedimento promosso dinanzi all'autorità giudiziaria italiana non presenta implicazioni transfrontaliere qualora sia l'attore sia il convenuto risultino domiciliati in Italia.

Conferma che l'articolo 4 stabilisce che la modifica della domanda, la rinuncia agli atti del giudizio, all'azione o alla domanda cautelare non fanno venir meno, salvo diverso accordo tra le parti, la facoltà del convenuto di chiedere il rimborso delle spese e il risarcimento del danno. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide esclusivamente sui rapporti processuali e patrimoniali tra le parti private.

Evidenzia che l'articolo 5 riconosce ad associazioni, sindacati e altri enti collettivi interessati alla tutela o promozione dei diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica la facoltà di intervenire nel giudizio a sostegno del convenuto. L'intervento è subordinato al consenso del convenuto ed è disciplinato mediante regole processuali ordinarie.

Rileva sull'articolo 6 che la disposizione introduce un procedimento di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate promosse nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica. A tal fine, disciplina i termini e le modalità di proposizione e notificazione dell'istanza, nonché il relativo contenuto.

In merito all'articolo 7 evidenzia che la disposizione disciplina la trattazione dell'istanza di rigetto anticipato, prevedendo i termini per il deposito della memoria difensiva della controparte, la fissazione dell'udienza da parte del giudice e il contenuto della memoria medesima.

Sull'articolo 8 segnala che la disposizione disciplina il procedimento relativo all'istanza di "rigetto anticipato", prevedendo lo svolgimento dell'udienza, i poteri

istruttori del giudice limitati agli atti indispensabili e la decisione all'esito della trattazione secondo il rito previsto dall'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile.

Le misure processuali introdotte dai citati articoli 6, 7 e 8 sono volte ad assicurare una definizione accelerata delle domande prive di fondamento, nell'ambito dell'attività giurisdizionale ordinaria. I relativi adempimenti, di carattere giudiziario e amministrativo, rientrano nelle ordinarie attività degli uffici giudiziari competenti, che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva che l'articolo 9 adatta l'istituto del rigetto anticipato ai procedimenti cautelari, prevedendo che l'istanza sia proposta nella prima difesa e decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento. La disposizione, di carattere processuale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto destinata a operare nell'ambito di procedimenti già disciplinati dal codice di procedura civile.

Evidenzia che l'articolo 10 attribuisce al giudice, su istanza della parte che ha chiesto il rigetto anticipato, il potere di imporre alla controparte, valutata ogni circostanza, anche relativa alla capacità patrimoniale delle parti, una cauzione a copertura delle spese del procedimento e dell'eventuale condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. La cauzione è prestata in denaro secondo le modalità previste per i depositi giudiziari.

Evidenzia sull'articolo 11 che la disposizione ivi prevista disciplina la sospensione del procedimento principale in caso di impugnazione della sentenza resa sull'istanza di rigetto anticipato, nonché la separazione delle domande, non dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale.

Relativamente all'articolo 12 evidenzia invece che la disposizione ivi prevista disciplina l'impugnazione delle sentenze pronunciate ai sensi del Capo II dello schema di decreto, prevedendo l'applicazione degli ordinari mezzi di impugnazione disciplinati dal codice di procedura civile.

Rileva che le disposizioni di cui ai citati articoli 11 e 12 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si inseriscono nel sistema processuale vigente.

Evidenzia che l'articolo 13 richiama la disciplina ordinaria delle spese processuali e prevede, in caso di accertamento del carattere abusivo del procedimento, la condanna della parte soccombente, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dal convenuto, compreso l'intero importo delle spese di rappresentanza legale, nei limiti del tariffario forense. Il giudice può disporre il pagamento delle predette spese anche oltre i limiti del tariffario forense, in presenza di comprovate ragioni e con esclusione delle spese eccessive o superflue. Si prevede, inoltre, che il giudice, anche d'ufficio, possa ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

Evidenzia che l'articolo 14 disciplina l'azione risarcitoria esperibile dalla persona fisica o giuridica che ha la residenza, il domicilio o la sede nello Stato, nei confronti

della quale sia stato avviato, da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea e innanzi a un organo giurisdizionale di un Paese terzo, un procedimento giudiziario abusivo, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e il pagamento delle spese di cui all'articolo 13, comma 2, conseguenti a detto procedimento. Si applicano le norme del codice di procedura civile concernenti il rito, ordinario o semplificato di cognizione, e la competenza è del tribunale, in composizione monocratica, del luogo di residenza o domicilio dell'attore.

Rileva che l'articolo 15 fa salva l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi entro il 6 maggio 2024 tra Stati terzi e Unione europea o Stati membri.

Evidenzia che l'articolo 16 prevede la pubblicazione, con cadenza biennale, delle sentenze definitive relative ai procedimenti giudiziari abusivi e la trasmissione annuale alla Commissione europea, se disponibili e in forma aggregata, dei dati concernenti i procedimenti giudiziari abusivi, la tipologia di attori e convenuti e le domande presentate sulla base del presente decreto legislativo. Gli adempimenti informativi rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali del Ministero della giustizia e saranno svolti mediante le risorse umane, gli strumenti informatici e le banche dati già disponibili.

Si fa riferimento, in particolare, ai compiti svolti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, quale ufficio del Sistema statistico nazionale (SISTAN), che coordina e gestisce la raccolta dei dati per le rilevazioni statistiche trasversali aventi ad oggetto il sistema giustizia, anche per conto di organismi nazionali e internazionali.

Gli adempimenti connessi saranno assicurati nell'ambito delle risorse iscritte nella Missione 6, Giustizia, Ud.V 1.5 "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione", C.d.R. "Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia", Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo 2301, che reca uno stanziamento di euro 56.288.124 per l'anno 2026, di euro 53.366.422 per l'anno 2027 e di euro 53.313.857 per l'anno 2028, nonché capitolo 7503 che reca uno stanziamento di euro 141.002.605 per l'anno 2026, di euro 202.585.532 per l'anno 2027 e di euro 214.958.426 per l'anno 2028.

Al riguardo, si conviene con la RT in merito alla circostanza che le norme incidono esclusivamente sui rapporti processuali e patrimoniali tra le parti private. Pertanto nulla da osservare.

Si conviene altresì con la RT in merito alla circostanza che i relativi adempimenti, di carattere giudiziario e amministrativo, rientrano nelle ordinarie attività degli uffici giudiziari competenti, che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 16, in relazione agli obblighi di raccolta delle sentenze e loro pubblicazione e all'elaborazione di statistiche da trasmettere alla Commissione europea, dal momento che la RT assicura che per gli oneri connessi agli adempimenti in questione la relativa copertura avrà luogo nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio nella Missione 6, Giustizia, U.d.V 1.5 "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione", a valere sugli stanziamenti già previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia per il triennio per 2026-2028 in riferimento ai capitoli n. 2301 e n. 7503, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, rispetto ai fabbisogni di spesa già programmati a carico dei medesimi stanziamenti³.

³ Dalla consultazione dei dati presenti nel Sistema DATAMART/RGS al 14 luglio 2026, per il capitolo 2301 il sistema indicava per l'anno 2026 una disponibilità di competenza di 5,6 milioni di euro, articolati su 16 piani gestionali; per il capitolo 7503 registrava una disponibilità di circa 18 milioni di euro, articolati su 20 piani gestionali. Relativamente alle restanti annualità, le disponibilità registrate alla medesima data erano per il capitolo 2301 di 53,3 milioni di euro per il 2027 e per il 2028, mentre con riferimento al capitolo 7503 erano di 202,5 milioni di euro per il 2027 e di 215 milioni di euro per il 2028. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema Datamart/RGS, interrogazione capitoli 2301 e 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, Bilancio 2026-2028.